



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Nazionale

LA PENSIONE

"SIULP INFORMA"

A cura di Rocco ROMANO



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale




LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO



- 1. Obbligatorio pubblico tutti sono obbligati a versare contributi previdenziali**
- 2. A ripartizione i contributi versati dai lavoratori attivi servono a pagare le pensioni**
- 3. A capitalizzazione i contributi versati oggi dai lavoratori (capitalizzati) pagano le pensioni di domani degli stessi, andati in pensione**

“La previdenza, attualmente per le forze di Polizia, è basata soltanto su quella obbligatoria”



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



LA GIUNGLA PENSIONISTICA

IL PATTO DEGLI ANNI 70.

- 1. Un regime generale gestito dall' INPS (A.G.O. assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, I.V.S.) Affiancato da forme di esso "sostitutive, esclusive, esonerative" (finalizzate a garantire ai propri iscritti condizioni pensionistiche più favorevoli)**
- 2. I pubblici dipendenti sono stati esclusi dall'obbligo di iscrizione all'INPS e quindi destinatari di specifiche norme per l'accesso e il calcolo pensionistico (D.P.R. 1092/73 s.m.i.) un punto di riferimento normativo per la previdenza dei dipendenti pubblici.**

Il sistema era retto su una forma di scambio:

- bassi salari**
- condizioni di lavoro particolari**
- pensioni precoci (19 anni , 6 mesi e 1 giorno)**



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



LA CRISI FINANZIARIA DEL 1992 (inflazione a due cifre, uscita della lira dallo SME) **VERSO IL CAMBIAMENTO**

La legge 503/92 (**legge Amato**) ha prefigurato un sistema previdenziale avviato verso l'unificazione delle varie forme previdenziali e non più incentrato sul solo pilastro obbligatorio pubblico.

1. ha ridefinito le regole per l'accesso alle pensioni, sterilizzando le baby-pensioni e rimodulando requisiti e modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici e privati
2. modifiche al calcolo delle pensioni in base all'anzianità posseduta al 31/12/1992 con l'introduzione di due quote di calcolo.
3. ha istituito i fondi pensione, secondo pilastro del sistema previdenziale.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



LA CRISI POLITICA DEL 1993

GOVERNO TECNICO

Legge 537/1993 (Governo Ciampi):

1. Introduzione di penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato;
2. 1° blocco temporaneo dei pensionamenti.

Legge 724/1994 (Governo Berlusconi):

1. Riduzione aliquota di rendimento;
2. 2° blocco temporaneo dei pensionamenti.
3. l'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. tale provvedimento, unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovrà essere idoneo ad assicurare effetti di contenimento:

Tale processo di omogeneizzazione dell'universo previdenziale si concretizzò nel '95 con la legge 08 agosto 1995 nr. 335 cd Riforma DINI



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



BLOCCO DELLE PENSIONI

Governo Berlusconi (contenimento della spesa pubblica)

- 1. La Finanziaria 95 , (art. 13 Comma 1 legge 24/12/1994 n. 724) a decorrere dal 1 gennaio 1995 nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici è sospesa l'applicazione del diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, fino all'entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale (legge delega per la riforma DINI)**
- 2. con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è pari al 2% (art. 17 Comma 1 legge 24/12/1994 n. 724) (*)**

(*) per il personale proveniente dal Disciolto Corpo Delle Guardie Di Pubblica Sicurezza entra in vigore dal 01 gennaio 1998 (arruolato prima del 25 giugno 1982)



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



BLOCCO DELLE PENSIONI

Governo Berlusconi (contenimento della spesa pubblica)

(art.15, commi 1 e 2 legge 24/12/1994 n. 724) , ha stabilito, invece, che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, anche la maggiorazione del 18% sono stata assoggettata alla trattenuta in “conto tesoro” (attualmente pari all'8,80% e versata dal 1° gennaio 1996 all'INPDAP) relativa alla costituzione della futura previdenza (pensione).

Considerato che dal 01 gennaio 1996 “ tutte le voci stipendiali sono diventate pensionabili ” non modificando l'incremento di cui all'art 15 e 16 della legge 177/1976, nel comparto Stato, queste “indennità accessorie” sono effettivamente pensionabili per la parte eccedente la quota di incremento (18%) che le “voci stipendiali classiche” subiscono (*)

(*) La maggiorazione del 18% è quindi da intendersi come un salario accessorio minimo virtuale utile esclusivamente al calcolo della pensione, ed incide indistintamente sui tre sistemi attualmente in vigore , retributivo, misto e contributivo. (Quota A – Quota B – Quota C)

Mentre il salario accessorio reale, incide solamente , al calcolo della pensione relativamente alla Quota B e alla Quota C (contributivo dal 1996 in poi)



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA E LA RIFORMA DINI IL NUOVO PATTO

La legge 335/95 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” dal 1996 delinea un sistema previdenziale articolato su tre pilastri.


1. **Previdenza pubblica obbligatoria erogata da INPS ex gestione **INPDAP**. (si ribadisce l’obbligatorietà e il sistema a ripartizione e capitalizzazione) subentrato il 31/03/2012 legge 214/2011.**
2. **Previdenza complementare volontaria attraverso i (Ha carattere volontario e funziona in base al principio della capitalizzazione individuale, ossia i contributi versati da ogni iscritto costruiscono una posizione individuale assieme al contributo del datore di lavoro e agli utili derivanti dalla gestione finanziaria delle somme accantonate). fondi pensione chiusi o aperti.**
3. **Previdenza complementare attraverso i PIP (piani individuali pensionistici). Anch’essa volontaria e a capitalizzazione individuale.**



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

dal 1° gennaio 1998, entra in vigore il D.L.vo 30 aprile 1997, n. 165



legge n. 335/95 articolo 2, comma 23, delega al governo di “armonizzare” il trattamento pensionistico e previdenziale di tutto comparto sicurezza

Inoltre ...


La Legge 335/95 ha introdotto significative innovazioni sul calcolo dei trattamenti fissando al 31/12/1995 lo spartiacque fra i tre diversi modi di calcolare le pensioni:

- 1. calcolo retributivo, per chi ha 18 anni di contribuzioni a tale data**
- 2. calcolo misto, per chi ne ha di meno**
- 3. calcolo contributivo, per chi ha contribuzione dal 1° gennaio 1996**



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



IL RENDIMENTO

**I TASSI DI SOSTITUZIONE VARIANO A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI CALCOLO :
Anzianità contributiva al 31 /12/ 1995**

| Contributi Età | 18 anni | 10 anni | 0 anni |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 55 | 67,1% | 55,4% | 48,5% |
| 60 | 72,2% | 61,8% | 56,7% |

Ipotesi assunta : PIL 1,5% ; dinamica retributiva + 2%



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



IL PREZZO DELL'EUROPA

Governo PRODI (Rispettare i parametri di Maastricht, avvicinamento all'euro)

La Finanziaria 98 , (legge 27/12/1997 n. 449) ha rivisto i requisiti per l'accesso alle pensioni d'anzianità estendendo ai dipendenti pubblici le più rigide regole dei privati e raffreddando il meccanismo di rivalutazione delle pensioni.

Governo BERUSCONI (i conti pubblici)

Un'ulteriore modifica al sistema previdenziale avverrà dal 1° gennaio 2008 con la Legge 243/04 (cd MARONI), che inasprisce i requisiti anagrafici e contributivi per conseguire il trattamento pensionistico.





Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



NON TUTTO È PERDUTO ...

INFATTI

- 1. Il calcolo dei tassi di sostituzione è stato effettuato applicando la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione, secondo quanto disposto dalla Legge 247/2007 (cd DAMIANO).**
- 2. La norma stabilisce che, a decorrere dal 2010, si applicano i coefficienti di trasformazione rideterminati sulla base del procedimento previsto dall'art. 1, comma 11 della L 335/1995 e che le successive rideterminazioni vengono effettuate con cadenza triennale**

(*) la Legge DAMIANO 247/2007 prevede dei meccanismi di solidarietà che dovrebbero garantire almeno il 60% netto dell'ultima retribuzione utile percepita



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



LA LEGGE BRUNETTA

L'articolo 72 del D.L. 112/08 (ora legge 133/08) ha introdotto una serie di norme finalizzate a una progressiva riduzione del numero di dipendenti pubblici. Si tratta di 3 diverse norme:

1) Esonero anticipato volontario dal servizio; (commi da 1 a 6)

- consentito per gli anni 2009 – 2010 – 2011.
- Non applicato al personale del comparto sicurezza , mentre alcuni casi nel comparto difesa

2) Trattenimento in servizio : (commi da 7 a 10)

- l'articolo 16 comma 1 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503, già escludeva il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, pertanto da questa norma è escluso il personale del comparto sicurezza e difesa

3) Collocamento a riposo d' ufficio al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione : (comma 11)

- la norma si applica a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, con esclusione dei docenti universitari, dei magistrati mentre per le forze di sicurezza, devono essere definiti dei specifici criteri con un DPCM.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Nazionale

LA LEGGE TREMONTI



LA RIFORMA PREVIDENZIALE

introdotta dal

Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78

“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

convertito in

Legge n.122 del 30 luglio 2010



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

GLI ADEGUAMENTI ALLA SPERANZA DI VITA

IL SISTEMA È STATO INTRODOTTO DALLA “MANOVRA D’ESTATE” DEL 2010

(dall’art.12, comma 12 bis, del D.L. 78/2010)

In origine doveva diventare operativo dal **2015** ed essere applicato solo ai requisiti anagrafici stabiliti per il diritto ai diversi trattamenti pensionistici (età e “quota” per le pensioni di anzianità, età per la vecchiaia)

Per effetto di una disposizione del **D.L. 98/2011, “manovra di luglio” del 2011**, l’operatività del sistema è stata anticipata al **1° gennaio 2013** ed estende l’applicazione anche al limite ordinamentale dei **40 anni di contribuzione** stabiliti a prescindere dell’età anagrafica

- ▶ **Il primo adeguamento verrà applicato al 1° gennaio 2013**
- ▶ **Il secondo adeguamento dopo tre anni, nel 2016**
- ▶ **I successivi adeguamenti (dal 2019 in poi) avranno cadenza biennale (2021, 2023, 2025, ecc.)**

La norma ha stabilito che in sede di prima applicazione l’incremento non possa superare, in ogni caso, **la misura di 3 mesi**



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

FINESTRA MOBILE

IL SISTEMA È STATO INTRODOTTO DALLA “MANOVRA D’ESTATE” DEL 2010

(dall’art.12, comma 12 bis, del D.L. 78/2010 *s.m.i.* e dall' art 18 comma 22 ter legge 111/2011)

Dal 1° gennaio 2011, i lavoratori conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità (53 anni con la massima anzianità contributiva , oppure con 57 anni + 35 anni di contribuzione) dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Mentre Regole più penalizzanti sono previste per chi va in pensione con 40 anni di contributi.

Per chi matura i requisiti nel 2012, la finestra mobile è di 13 mesi

Per chi matura i requisiti nel 2013, la finestra mobile è di 14 mesi

Per chi matura i requisiti nel 2014, la finestra mobile è di 15 mesi



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ IN MODO RATEALE OLTRE 90.000 € LORDI (dall'art.12, comma 7 del D.L. 78/2010)

1. in un unico importo annuale se il suo ammontare complessivo non è superiore a 90.000 euro;
2. in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è compreso tra 90.000 e 150.000 euro;
3. in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro.
4. In tal caso il primo e il secondo importo sono pari rispettivamente a 90.000 e 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

2011 - 2013



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ IN MODO RATEALE OLTRE 50.000,00 € LORDI
(dall'art.12, comma 7 del D.L. 78/2010 modificato legge 147/2013 art 1 comma 484-485)

1. in un unico importo annuale se il suo ammontare complessivo non è superiore a 50.000 euro;
2. in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è compreso tra 50.000 e 100.000 euro;
3. in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro.
4. In tal caso il primo e il secondo importo sono pari rispettivamente a 50.000 e 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Dal 01 Gennaio 2014



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

MODIFICA MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA

(dall'art.12, comma 10 del D.L. 78/2010 *s.m.i.*)

sancisce che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal **1° gennaio 2011**, il computo dei trattamenti di fine servizio (TFS), in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto, per il trattamento di fine rapporto (TFR) dall'articolo 2120 del codice civile , il computo del TFS si effettui, con applicazione del sistema del pro rata, secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del **6,91%**.

In buona sostanza per le anzianità maturate al **31/12/2010** il calcolo dell'indennità di buonuscita secondo le regole previgenti ovvero quelle stabilite dal **D.P.R. 1032/1973**.

Detto calcolo non muta, la natura della prestazione che rimane **sempre TFS**, è pertanto le voci utili ai fini degli accantonamenti restano quelle considerate ai fini dell'indennità di **BUONUSCITA**



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

RIPRISTINO DELLA MODALITÀ DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA

Articolo 1 D.L. 29 ottobre 2012, n. 185

Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011.

I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono liquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12 comma 10, e in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

LA LEGGE MONTI - FORNERO



LA NUOVA RIFORMA PREVIDENZIALE

introdotta dal

Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201

“Disposizioni per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”

convertito in

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011





Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

DEROGHE ALLA NUOVA DISCIPLINA

**PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA DEVE ESSERE EMANATO UNO SPECIFICO
PROVVEDIMENTO PER ARMONIZZAZIONE (*)**

(Art. 24, comma 18)

**per il Comparto Sicurezza e Difesa, rimane in vigore la previgente normativa , fino
all'entrata in vigore di detto provvedimento ;**

compreso la cd finestra Mobile

e gli adeguamenti alla speranza di vita

(*) Stralciato dalla delega dal Consiglio dei Ministri del 09.09.2013



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

CERTEZZA DEL DIRITTO

IL SISTEMA È STATO INTRODOTTO DALLA “ MANOVRA MONTI - FORNERO” DEL 2011

(dall'art.24, comma 1 lettera C , Legge 214/2011)

CONFERMA l' adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

(dall'art.24, comma 2 , Legge 214/2011)

A decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità e' calcolata secondo il sistema CONTRIBUTIVO.

(dall'art.24, comma 3 , Legge 214/2011)

Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

IL PRO-QUOTA CONTRIBUTIVO PER TUTTI

La quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012 verrà, in ogni caso, calcolata con il sistema **CONTRIBUTIVO**; vale a dire che per tutti i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1995 il calcolo della pensione verrà determinato con il sistema **RETRIBUTIVO PRO-RATA**:

1. con le regole del sistema **RETRIBUTIVO**, la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011. Tale quota, continuerà ad essere calcolata a sua volta, secondo le vigenti disposizioni, in due quote: la quota A sulla base dell'anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1992 e la quota B sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011;
2. con le regole del sistema contributivo, la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.

Con l'estensione del metodo di calcolo contributivo in pro-quota a tutti i lavoratori, viene meno il limite massimo di rendimento pensionistico. Infatti, l'anzianità contributiva eccedente i 40 anni maturata dal 1° gennaio 2012 sarà, comunque, valutata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico. Pertanto, per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 1995, che conseguono la pensione con decorrenza successiva al 2011 sulla base di un'anzianità contributiva superiore a 40 anni, l'importo della pensione potrà superare il limite massimo di rendimento pensionistico previsto nel calcolo **RETRIBUTIVO** (80% della retribuzione pensionabile).



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

LE SUCCESSIVE, RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Non hanno riguardato il COMPARTO, che ha continuato ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente in materia (D.L.vo 165/1997)

Legge
n.449/1997
(«Prodi»)

Legge n.
243/2004
(«Maroni»)

Legge n.
247/2007
(«Damiano»)

Norme in materia di decorrenza dei trattamenti di pensione , («c.d. «finestra mobile») e incremento «speranza di vita», ed interventi in materia di TFS/TFR

Norme che riguardano anche al COMPARTO

Legge n. 122/2010
Legge n. 111/2011
Legge n. 148/2011

Governo
« Berlusconi »

Introduzione dei nuovi istituti della pensione di vecchiaia e anticipata; introduzione del sistema contributivo per tutti dal 1° gennaio 2012

Norme che riguardano anche al COMPARTO

Legge n. 214/2011

« Monti – Fornero »-
c.d. Decreto Salva Italia



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

LE SUCCESSIVE, RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Non hanno riguardato il COMPARTO, che ha continuato ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente in materia (D.L.vo 165/1997) **(anche dopo le modifiche apportate dal Governo Berlusconi)**

Norme in materia di decorrenza dei trattamenti di pensione, retroattivo dal 01.01.2012
(« comparazione tra i due trattamenti pensionistici pro-rata e retributivo puro»)

Norme che riguardano anche al COMPARTO

Legge
n.449/1997
(«Prodi»)

Legge n.
243/2004
(«Maroni»)

Legge n.
247/2007
(«Damiano»)

Legge n. 214/2011

**Governo
« Monti»**

questo nuovo dettato normativo prevede che si effettui la comparazione dei due trattamenti pensionistici , per tutti i dipendenti già destinatari del sistema RETRIBUTIVO al 31/12/2011...prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 comma 2 della legge 214/2011 (legge Monti - Fornero)


**Art . 1 comma 707 e comma 708
Legge n. 190/2014**

**« Governo Renzi »-
Legge stabilità 2015**



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



Le Norme che riguardano il
COMPARTO

Modifiche
Finestra mobile
per i 40 anni di anzianità
Legge 111/11

Finestra mobile
incremento Speranza vita
Legge 122/10

D.L.vo 165/97
ARMONIZZAZIONE

Nuovi termini
pagamento buonuscita
Legge 148/11

L. 243/2004 (Delega non attuata)

L. 335/95

L. 247/2007 (Delega non attuata)

Riforma FORNERO
(Regolamento non emanato)
Legge 214/11

Governo RENZI
Comparazione dei trattamenti
Legge 190/2014



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



LA PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI' STATO

Dal 25/06/1982: Status Civile ad ordinamento speciale

Ai fini pensionistici trovano applicazione le norme dirette ai dipendenti pubblici, norme speciali (*diversi limiti di età, particolari istituti applicabili,*) e norme destinate al personale militare se espressamente previsto

Incidenza della peculiarità dell'ordinamento su diverso trattamento pensionistico e previdenziale (*Attribuzione nelle varie leggi di riforma di deleghe per l'emanazione di norme pensionistiche di armonizzazione del comparto per tener conto delle peculiarità- legge 335/1995, legge 243/2004, legge 247/2007*)

Individuazione espressa della specificità del comparto sicurezza e difesa ,anche ai fini pensionistici e previdenziali (*articolo 19 legge 183/2010*)

Previsione regolamento di armonizzazione anche nella legge di riforma FORNERO, (*articolo 24 comma 18 della legge 214/2011 - ancora non attuata*)

D.L.vo 30 aprile 1997 n. 165
Armonizzazione Previdenziale
COMPARTO SICUREZZA E DIFESA
in applicazione della delega
prevista dalla legge 335/1995



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



LA PREVIDENZA DEL

PERSONALE DELLA POLIZIA DI' STATO




Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n. 165



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale





Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



Art. 1 Campo di Applicazione

Forze armate, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza nonché il personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 2 Limiti di età per la cessazione dal servizio

Il personale della Polizia di Stato è collocato in pensione per limiti di età al compimento del 60° anno, come previsto dalla tabella B allegata al DPR 24 aprile 1982 n. 335, così come sostituita dall'articolo 13 del D.L.vo 5 ottobre 2000 n. 334.

Art. 3 Ausiliaria

Solo per il personale della Polizia di Stato, al raggiungimento del limite di età, così come previsto dall'articolo 3 comma 7°, il cui trattamento di pensione verrà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo (Legge 335/95) il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.
(tale importante istituto non è previsto nel sistema previdenziale retributivo)



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



Art. 4
Maggiorazione base pensionabile



Per il personale che va in quiescenza con il sistema retributivo, è previsto il mantenimento del beneficio dei “sei scatti periodici di stipendio”, a tutto il personale che cessa il servizio determinata da qualsiasi motivo, anche a domanda, nell’ultimo caso previo pagamento all’erario di una contribuzione previdenziale in relazione agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto od in parte con il sistema contributivo, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio (parametro + RIA) In pratica nel sistema contributivo, il beneficio dei sei scatti sarà finanziato dal personale durante il servizio attivo, attraverso un aumento figurativo dello stipendio ai fini contributivi, del 15%

Art.5
Computo dei servizi Operativi



Con la normativa in esame viene stabilito che gli aumenti del periodo di servizio utili a pensione, da riconoscere figurativamente, non possono eccedere i cinque anni (aumento 1/5 del servizio articolo 3 legge 284/77 o aumento di 1/3 del servizio articolo 16 legge 232/90) .



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



Art. 6
Accesso alla pensione di anzianità



In considerazione della specificità dell'impiego delle Forze di Polizia la pensione di anzianità solo per il sistema retributivo si consegue, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza (80%) , (fino alla data 31.12.1997 continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti es. aliquota di pensionabilità del 3,60%) , mentre dal 01.01.1998 data di entrata in vigore di del presente decreto Legge, si applicherà l'aliquota annua di rendimento del 2% prevista dall'art. 17 comma 1 legge 724/94 e in corrispondenza all'età anagrafica prevista dall'articolo 6 comma 2 D.L.vo 165/97 (modificato articolo 59 comma 12 legge 449/97) 53 anni.

Art.7
Norme transitorie



Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale


anno 2016 - 2018

DIMMI QUANDO ... limiti di età - Maturazione del requisito



PENSIONE DI' VECCHIAIA

articolo 12 comma 12 quater della legge 122/2010
smi DM 16 dicembre 2014



DIRITTO PENSIONE
Dal 01 gennaio 2013 può trovare applicazione su questi limiti di età l'incremento di 7 mesi previsto per l'adeguamento della speranza di vita

DECORRENZA DEL PAGAMENTO
Al maturare dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia si consegue il diritto al pagamento della pensione, decorsi 12 mesi (c.d. finestra mobile) salvo che non siano stati già maturati i requisiti previsti per la pensione di anzianità comprensivi della finestra mobile

articoli 13 del D.L. vo n. 334/2000



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

anno 2016 - 2018



CONTINUA la pensione di Vecchiaia - maturazione del diritto

Adeguamento speranza di vita



2016 - 2018

- 60 anni e 7 mesi
- 63 anni e 7 mesi
- 65 anni e 7 mesi
- (articoli 13 del D.L. vo 334/2000)
- DM 16/12/2014

Requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia sono:

20 anni di anzianità contributiva,
15 anni di anzianità contributiva al (31/12/1992)

(articolo 6 comma 2 del D.L.vo 503/1992)

Finestra Mobile



Il Personale della Polizia di Stato che maturano i requisiti per il diritto al pensionamento di vecchiaia acquisiscono il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti

Destinatari di questi ISTITUTI , sono i SOGGETTI che NON hanno già maturati i requisiti previsti per la pensione di anzianità comprensivi della finestra mobile



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



ISTITUTI PARTICOLARI APPLICABILI

INCREMENTO DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI (Art. 3 comma 7 D.L.vo 165/97)

Con l'entrata in vigore dell'articolo 24 comma 2 della legge 214/2011, applicazione del sistema pro-quota CONTRIBUTIVO, destinatari di questo importante istituto è tutto il personale del Comparto Sicurezza e Difesa

Sistema Misto

Sistema Contributivo

Limite
anagrafico
Qualifica
rivestita
(*)

il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (cd moltiplicatore)

(*) cessazione dal servizio per pensione di vecchiaia

Coefficiente di trasformazione



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



ISTITUTI PARTICOLARI APPLICABILI - Maggiorazione della Base pensionabile

SEI SCATTI DI STIPENDIO (cd. 6 scatti paga) Art . 4 comma 3 D.L.vo 165/1997

Istituito dall'articolo 6 bis del D.L. 387/1987 convertito con la legge 472/1987 e modificato con il vigente articolo 4 del D.L.vo 165/1997.

Per il personale dirigente sono calcolati sullo stipendio

Sono attribuiti ai fini pensionistici per tutte le tipologie di pensionamento, previo pagamento di una contribuzione in attività di servizio diversa a seconda del sistema di calcolo della pensione (retributivo – contributivo)

Per le cessazioni a domanda è previsto il pagamento della contribuzione residua che sarebbe stata versata fino al raggiungimento dei limiti di età

Il beneficio è pari al 15%

- 1 - dello stipendio parametrato ,
- 2 - della retribuzione individuale anzianità,
- 3 - di eventuali scatti articolo 3 della legge 539/1950.




Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



ISTITUTI PARTICOLARI APPLICABILI - La Contribuzione



(*) pagamento restante retribuzione fino al limite di età della qualifica rivestita



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



ISTITUTI PARTICOLARI APPLICABILI – MAGGIORAZIONE DEL SERVIZIO

MAGGIORAZIONI DEL SERVIZIO (ART 5 Comma 1 del D.L.vo 165/1997)

Varie norme prevedono aumenti del periodo di servizio ai fini pensionistici in relazione allo svolgimento della particolare attività lavorative

L'art. 5 comma 1 del D.L.vo 165/1997 prevede che dall' 01/01/1998 tali aumenti non possono **superare i 5 anni**

Gli aumenti dei periodi di servizio che superano i 5 anni, maturati entro il 31/12/1997 sono comunque utili

Diversa valutazione degli aumenti dei periodi di servizio a seconda del sistema di calcolo retributivo o contributivo



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



ISTITUTI PARTICOLARI APPLICABILI - Articolo 5 comma 1 D.L.vo 165/1997

MAGGIORAZIONI DEL SERVIZIO - LE NORME

Articolo 16 della legge 232/1990

Il servizio prestato ai confini di terra è aumentato di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il tempo successivo (con qualifica di agente di pubblica sicurezza, ufficiale di polizia giudiziaria)

Articolo 19 del T.U.1092/1973

Il servizio di volo prestato con percezione delle relative indennità è aumentato di 1/3.

Articolo 20 del T.U.1092/1973

Il servizio di navigazione è aumentato di 1/3;

Articolo 3 comma 5 legge 284/1977:

Il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio è computato con l'aumento di 1/5



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI - continua

COMPUTO DEI SERVIZI OPERATIVI - Art. 5 comma 1 D.L.vo 165/97 - Art. 7 comma 3 D.L.vo 165/97

Servizio di confine art 21 DPR 1092/73 (*)

Servizio di navigazione art. 19 DPR 1092/73

Servizio di volo art 20 DPR 1092/73

Servizio d'istituto art. 3 legge 284/77

1/2

1/3

1/5

Eccedenti i 5 anni se maturati prima
del 31/12/1997

Dal 1998 massimo 5 anni

(*) viene introdotto per la Polizia di Stato dall' art 16 legge 232/1990. per i primi 2 anni $\frac{1}{2}$ per gli anni successivi $\frac{1}{3}$



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



COME INCIDONO LE MAGGIORAZIONI DI SERVIZIO NEL CALCOLO DELLA PENSIONE

SISTEMA RETRIBUTIVO

- Gli aumenti di servizio sono validi sia per il diritto che per la misura della pensione.
- Pertanto, il personale destinatario del sistema pro-rata dal 01/01/2012 avrà valorizzato l'intero aumento figurativo sulla quota retributiva al 31/12/2011

SISTEMA MISTO

- Sono utili ai fini del diritto (nei limiti dei 5 anni), ma per la misura incidono solo sulle anzianità maturate entro il 31.12.95

SISTEMA CONTRIBUTIVO

- Gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di 5 anni complessivi, sono validi solo ai fini del diritto e non della misura del trattamento pensionistico.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

anno 2016 - 2018

PENSIONE DI ANZIANITA' (art. 6 D.L.vo 165/1997) Maturazione del requisito



Adeguamento della speranza di vita art. 12 comma 12 bis D.L. 78/2010
così come modificato dal D.L. .98/2011 applicazione di 3 mesi – ulteriori mesi 4 DM
16/12/2014

Art. 6 comma 2 D.L.vo 165/1997

Disolto Corpo Pubblica Sicurezza
Prima 25 giugno 1982

Massima anzianità contributiva
31/12/2011
Età anagrafica 53 e 7 mesi

Provenienza

Art. 6 comma 1 D.L.vo 165/1997

Polizia di Stato
Commissari
Dirigenti

40 e 7 mesi anni di contribuzione
A prescindere dell'età anagrafica



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

anno 2016 - 2018

PENSIONE DI ANZIANITA' - Maturazione del requisito



Adeguamento della speranza di vita art. 12 comma 12 bis D.L. 78/2010
così come modificato dal D.L. 98/2011 applicazione di 3 mesi – ulteriori mesi 4 DM
16/12/2014

Art. 59 comma 6 legge 449/1997

Per tutti i dipendenti del comparto sicurezza

**35 anni di contribuzione
Età anagrafica 57 anni e 7 mesi**

Il diritto alla pensione di anzianità, generalmente, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall'articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997 o a prescindere dall'età anagrafica, con 40 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2016 fino al 31.12.2018 (**secondo adeguamento della speranza di vita**)

Mentre per le forze di Polizia, oltre alle condizioni soprascritte, al raggiungimento della massima anzianità contributiva, (**se maturata al 31/12/2011**) in corrispondenza di un'età anagrafica pari a 53 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 previsto dall'art. 6 D.L.vo 165/97 (**pensione di anzianità**)



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

anno 2016 - 2018

CONTINUA La pensione di anzianità - maturazione del diritto



per il 2016 fino al 2018

**decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito dei
53 anni e 7 mesi e l'80% della massima anzianità
contributiva maturata al 31/12/2011**

Art. 12 comma 2 legge 122/2010

per il 2016 fino al 2018

**decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito dei
57 anni e 7 mesi**

Art. 12 comma 2 legge 122/2010

Finestra Mobile

per il 2016 fino al 2018

**decorsi 15 mesi + dalla data di maturazione dei
40 anni + 7 mesi**

**(art. 12 comma 2 della legge 122/2010 come modificato
dall'art.18 comma 22 ter del DL 98/2011 convertito con la legge
111/2011 smi DM 16/12/2014)**

per il 2019

**decorsi 15 mesi dalla data di maturazione dei
40 anni + 11 mesi**

**(art. 12 comma 2 della legge 122/2010 come modificato
dall'art.18 comma 22 ter del DL 98/2011 convertito con la legge
111/2011 smi DM 16/12/2014) scheda tecnica allegata alla
norma di riferimento**



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

SISTEMA RETRIBUTIVO : Aliquote di pensionabilità



Il T.U. 1092/1973

opera una distinzione tra personale militare e personale civile (art. 54 e 44)

Per l'individuazione delle aliquote è necessario ricordare lo status degli appartenenti alla P.S., prima e dopo l'entrata in vigore della legge 121/1981 (c.d. smilitarizzazione):

25 Giugno 1982

Prima del 25/6/1982:

**Appartenenti al Corpo delle Guardie di P.S. – militari
Funzionari civili della Pubblica Sicurezza e Assistenti
di Polizia femminile:civili**

Dopo il 25/06/1982:

**Civili ad ordinamento speciale.
In materia di percentuali di pensione si applicano le aliquote previste per il personale civile
(art.44 comma 1 T.U.1092/1973)**



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



Come si applicano le Aliquote di pensionabilità

Sistema di Calcolo Retributivo fino al 31/12/2011

Art. 6 della legge 1543/1963 s.m.i

Disolto Corpo Pubblica Sicurezza
Prima 25 giugno 1982

20 anni di contribuzione 44,00 %
+ Aliquota annua 3,60% fino al 31/12/1997

Dal 1998 aliquota annua del 2%

Provenienza

Polizia di Stato
Commissari
Dirigenti

15 anni di contribuzione 35,00%
+ Aliquota annua 1,80%

Art. 17 della legge 727/1994

Art. 44 DPR 1092/1973



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



SISTEMA RETRIBUTIVO

LE RETRIBUZIONI : DUE BASI PENSIONABILI

Base pensionabile *Quota A*

La prima da utilizzare per le aliquote di pensione relative alle anzianità maturate fino al 31/12/1992 (art.13 lettera a) D.lgs. 503/1992)

Base pensionabile *Quota B*

La seconda da utilizzare per le aliquote di pensione relative alle anzianità maturate dal 01/01/1993 alla cessazione ovvero fino al 31/12/2011
(art.13 lettera b) D.lgs. 503/1992 e art. 24 comma 2 legge 214/2011)



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE



Per il calcolo della QUOTA A

E' costituita da tutti gli emolumenti definiti pensionabili dalla legge e percepiti all'atto della cessazione dal servizio

Tra le retribuzioni pensionabili sono assoggettabili all'aumento del 18% gli emolumenti che la legge definisce pensionabili ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 177/1976.

In particolare sono pensionabili e valorizzabili in quota A per il personale della Polizia di Stato:

A) Per il personale non dirigente e per il personale direttivo senza il trattamento dirigenziale:

1. Stipendio parametrico (assoggettabile all'aumento del 18% ad esclusione della quota di indennità integrativa speciale che costituisce parte dello stipendio parametrico)
2. Eventuale retribuzione individuale (assoggettabile all'aumento del 18%)
3. Indennità pensionabile
4. Assegno funzionale

B) Per i VQA, i primi dirigenti, dirigenti Superiori e dirigenti generali :

1. Assegno di valorizzazione, indennità perequativa, indennità di posizione
2. Indennità Integrativa speciale per il personale dirigente e direttivo con trattamento dirigenziale



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE



Per il calcolo della QUOTA B

Oltre agli emolumenti pensionabili previsti per la quota A, **in quota B**, sono valorizzabili, dall'01/01/1996 anche tutti gli emolumenti che per legge non sono esclusi dalla contribuzione (articolo 12 della legge 153 del 1969 così come modificato dal D.L.vo 314/1997) i c.d. emolumenti accessori (straordinario, indennità di presenza, di servizi esterni etc.)

DA CONSIDERARE CHE :

La valorizzazione **in quota B** degli emolumenti accessori avviene nella misura che eccede l'aumento del 18% (introdotto dalla legge n. 177/76, nei confronti di tutto il personale statale)

Dall'01/01/1995, anche su detto aumento del 18% si calcola la contribuzione, per effetto della legge 724/1994



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

IL SALARIO ACCESSORIO E LA SUA PENSIONABILITA' LA MAGGIORAZIONE DEL 18%

ESEMPIO concreto riferito all'anno finanziario 2016:

1. Ispettore Capo parametro Stipendiale 133,00 (DPR 01 ottobre 2010 n. 184) stipendio mensile € 1.914,10 + Ria € 121,52 stipendio annuo lordo = €. 24.427,44 Scorporo IIS riferita alla qualifica rivestita pari a € 6.495,48 = € 17.931,96 maggiorazione del 18% = €. 3.227,75 ; con salario accessorio di € 2.580,48
2. ritenute previdenziali riferite alla maggiorazione = € 3.227,75 x 8,80% = € 280,04 (da pagare);
3. ritenute previdenziali riferite al salario accessorio = 1.860,48 x 8,80% = € 163,72 (già pagate);
4. per cui se il dipendente di tale esempio avesse percepito il solo salario accessorio , dovrà pagare, a **conguaglio: € (280,04 – 163,72) = € 116,32 nel mese di febbraio del successivo anno finanziario;**
5. ai soli fini pensionistici il suo stipendio è però di € (24.427,44 + 3.227,75) = € 27.655,19
6. se il dipendente dell'esempio avesse, invece, percepito un salario accessorio complessivo di € 4.780,94 **oltre a non dovere pagare alcun conguaglio**, avrebbe un ulteriore beneficio sulla base pensionabile pari ad € 4.780,94 – 3.227,75 = € 1.553,19 per quel determinato anno.
7. La base pensionabile pertanto sarebbe di € (24.427,44 + 4.780,94) = € 29.208,38 **oppure:** stipendio (24.427,44 €) + maggiorazione del 18% (3.227,75 €) + parte eccedente il 18% del salario accessorio (€ 1.553,19) = € 29.208,38.-



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



SISTEMA RETRIBUTIVO LE QUOTE DI PENSIONE



Quota A = 1° base pensionabile X aliquota al 31/12/1992



Quota B = 2° base pensionabile X aliquota dal 01/01/1993 fino al 31/12/2011



Sei scatti previsti dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 165/1997,
(Istituiti dall'art. 6 bis della Legge 472/1987)

Aumento sei scatti (15% sullo stipendio parametrato, eventuale RIA, eventuali scatti per la legge 539/1950,(per il personale dirigente solo stipendio per classi e scatti) x la percentuale di pensionabilità totale alla data di cessazione ovvero al 31/12/2011.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



CRITERI DI CALCOLO "SISTEMA RETRIBUTIVO"

FINO AL 31/12/1992: sistema RETRIBUTIVO pieno T.U. 1092/73-art. 44 e 54 Pensione determinata applicando all'ultima *retribuzione pensionabile* le *aliquote di rendimento* collegate agli anni di anzianità contributiva utile (percentuale di pensione)

DALL'01/01/1993 FINO AL 31/12/2011, sistema RETRIBUTIVO con il criterio della cd. "doppia quota" Quota A e Quota B (D.L.vo 503/1992 legge Amato)

Quota A
Fino al
31/12/1992

Quota A
Fino al
31/12/1992

~~T.U. 1092/73
Articolo 44 e 54~~

Va calcolata sulla media delle retribuzioni (*) percepite negli ultimi 10 anni, per chi può vantare 15 anni al 31/12/1992

Va calcolata sulla media delle retribuzioni (*) dal 1993, fino alla data di cessazione, per chi può vantare meno di 15 anni al 1992

Quota B

~~T.U. 1092/73 Articolo 44 e 54
Fino al 31/12/2011 (legge 214/2011)~~

(*) retribuzioni rivalutate in base agli indici del costo della vita + un punto % per ogni anno



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



LA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Nel **sistema contributivo**, il calcolo della pensione si basa sui contributi effettivamente versati dal lavoratore (e dal datore di lavoro) durante tutta la vita lavorativa.

Tenuto conto dei contributi pagati per ogni lavoratore dipendente l'**aliquota di computo** ai fini del calcolo della pensione è stata fissata al **33%**.

Alla fine di ogni anno per ogni lavoratore sarà accantonato il 33% della propria retribuzione. La somma di questi accantonamenti annuali darà il **montante**, il quale, ovviamente, crescerà con il prolungarsi della vita lavorativa.

Per salvaguardare il valore del montante rispetto all'andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista la **rivalutazione annuale del montante** stesso in base alla variazione del PIL (prodotto interno lordo) negli ultimi 5 anni.

Alla fine della vita lavorativa, la pensione sarà data dal montante moltiplicato un **coefficiente di trasformazione** che è progressivamente più favorevole man mano che aumenta l'età del pensionamento.





Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Previsti dall'articolo 1 punto 6 della legge 335/1995 che ne ha previsto la revisione decennale

Il primo aggiornamento è stato stabilito dalla legge 247/2007 a decorrere dall'01/01/2010 (c.d. riforma Damiano) con revisione triennale

L'articolo 12 comma 12 quinquies del D.L. 78/2010 ne ha previsto la revisione biennale dal 2019


L'articolo 24 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011 (c.d. Riforma Fornero) ha individuato il coefficienti fino a 70 anni Con circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica si sono esclusi i dipendenti pubblici dalla possibilità di permanere in servizio fino a 70 anni

Il Decreto del Ministro del Lavoro del 15/5/2012 ha stabilito i nuovi coefficienti dall'01/01/2013



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE – Le Tabelle

| Età | Coefficiente di trasformazione L. 335/95 dall'01/01/1996 | Coefficiente di trasformazione L. 247/2007 dall'01/01/2010 | Coefficiente di trasformazione D.M. 05/2012 dall'01/01/2013 | Coefficiente di trasformazione D.M. 22/06/2015 dall'01/01/2016 |
|-----|--|--|---|--|
| 57 | 4,720% | 4,419% | 4,304% | 4,246% |
| 58 | 4,860% | 4,538% | 4,416% | 4,354% |
| 59 | 5,006% | 4,664% | 4,535% | 4,468% |
| 60 | 5,136% | 4,798% | 4,661% | 4,589% |
| 61 | 5,334% | 4,94% | 4,796% | 4,719% |
| 62 | 5,514% | 5,093% | 4,940% | 4,856% |
| 63 | 5,706% | 5,257% | 5,094% | 5,002% |
| 64 | 5,911% | 5,432% | 5,259% | 5,159% |
| 65 | 6,136% | 5,620% | 5,435% | 5,326% |
| 66 | | | 5,624% | 5,506% |
| 67 | | | 5,826% | 5,700% |
| 68 | | | 6,046% | 5,910% |
| 69 | | | 6,283% | 6,135% |
| 70 | | | 6,541% | 6,378% |



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



COME SI APPLICA IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Per effetto della legge 335/1995 (art. 1) riforma Dini e della legge 214/2011 (art. 24) riforma Fornero :

al personale che alla data dell'01/01/1996 non vanta alcuna anzianità contributiva: **integralmente**

Per le anzianità contributive maturate dall'01/01/1996, per chi alla data del 31/12/1995, ha un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (pieni senza arrotondamento) : **sistema misto**

per tutti i lavoratori per le anzianità contributive maturate dall'01/01/2012: **sistema contributivo pro quota**



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



SISTEMA MISTO e/o CONTRIBUTIVO

La Legge 335/95 ha introdotto significative innovazioni sul calcolo dei trattamenti fissando al 31/12/1995 lo spartiacque fra i tre diversi modi di calcolare le pensioni: calcolo **RETRIBUTIVO**, per chi ha 18 anni di contribuzioni a tale data; calcolo **MISTO**, per chi ne ha di meno, calcolo **CONTRIBUTIVO**, per chi ha contribuzione dal 1° gennaio 1996

Quota A

Quota B

Quota C

Quota A, come prima; Quota B, ottenuta moltiplicando gli anni dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 per la retribuzione media del periodo e la relativa aliquota di rendimento. T.U. 1092/73
Articolo 44 e Articolo 54

Quota A
Quota B

RETRIBUTIVO

risultante dal montate dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione correlato all'età del dipendente.

Quota C

CONTRIBUTIVO



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

DAL SISTEMA RETRIBUTIVO AL SISTEMA CONTRIBUTIVO



(Legge 335/1995 – Legge 214/2011)

La legge **335/1995** si è caratterizzata per l'introduzione di tre diversi sistemi di calcolo delle pensioni in relazione all'anzianità maturata al **31 dicembre 1995**

RETRIBUTIVO:

applicabile a coloro
i quali possono far valere
al **31 dicembre 1995**
almeno **18 anni** di
anzianità contributiva
utile

CONTRIBUTIVO:

applicabile a coloro che
hanno cominciato a
lavorare
dopo il 31 dicembre 1995
e non possono far valere
in alcun modo contributi
fino a quella data
(neanche con accrediti
figurativi o da riscatto)

MISTO:

applicabile a coloro i quali
hanno **meno di 18 anni** di
contributi
al **31 dicembre 1995**

CONTRIBUTIVO

PRO-RATA:

Contributivo per tutti,
destinatari del sistema
RETRIBUTIVO puro
dal **01 gennaio 2012**



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



SISTEMA MISTO e/o CONTRIBUTIVO ; RETRIBUTIVO PRO -RATA

Con l'entrata in vigore della legge Monti – Fornero (art.24, comma 2 , Legge 214/2011) per chi ha maturato 18 anni di contribuzioni al 31.12.1995 , RETRIBUTIVO fino al 31/12/2011. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo

Quota A
x
Aliquota pensionabilità al 31.12.1992

Quota B
x
Aliquote di pensionabilità maturate dal 01.01.1993 al 31.12.2011

Quota C

Per chi ha maturato meno di 18 anni di contribuzioni al 31/12/1995 Quota A, come sopra; Quota B, ottenuta moltiplicando gli anni dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 per la retribuzione media del periodo e la relativa aliquota.

Quota A
Quota B

RETRIBUTIVO

Per chi ha nessuna contribuzione al 31/12/1995 ; meno di 18 anni di contribuzioni al 31/12/1995 . Per Tutti - A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema CONTRIBUTIVO

Quota C

CONTRIBUTIVO

Risultante dal montate dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione correlato all'età del dipendente.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



COMPARAZIONE - RETRIBUTIVO PURO e PRO -RATA legge 190/2014

Con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 Governo Renzi (art. 1 comma 707 comma 708 , Legge 190/2014) per chi ha maturato 18 anni di contribuzioni al 31.12.1995 , questo nuovo dettato normativo prevede che si effettui la comparazione dei due trattamenti pensionistici , per tutti i dipendenti già destinatari del sistema RETRIBUTIVO al 31/12/2011...prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 comma 2 della legge 214/2011 (legge Monti - Fornero) a decorrere dal 01 gennaio 2012

Quota A
x
Aliquota pensionabilità al 31.12.1992

Quota B
x
Aliquote di pensionabilità maturate dal 01.01.1993 al fino data di cessazione

Quota C

Dall' 01/01/1993 fino alla data di cessazione dal servizio, sistema RETRIBUTIVO con il criterio della cd. "doppia quota" Quota A e Quota B (D.L.vo 503/1992 legge Amato) anche oltre la massima anzianità contributiva 80% della base pensionabile

Quota A
Quota B

RETRIBUTIVO

Per Tutti - Pro Rata - RETRIBUTIVO fino al 31/12/2011 e relativa anzianità contributiva - A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema CONTRIBUTIVO

Quota C

CONTRIBUTIVO

Risultante dal montate dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione correlato all'età del dipendente.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

COMPARAZIONE - RETRIBUTIVO PURO e PRO -RATA legge 190/2014



Pensioni 2015: legge di stabilità e possibili benefici del sistema contributivo

Si stabilisce che, per tutte le pensioni da liquidarsi in pro quota contributivo a partire dall'1/1/2012, deve essere fatto un doppio calcolo anche sulla base delle vigenti regole di calcolo interamente retributivo e deve essere messo in pagamento il trattamento che risulta inferiore tra le due metodologie di calcolo

Con il messaggio n.211 del 12 Gennaio 2015 l'INPS ha chiarito che la norma interessa i soggetti iscritti all'Ago ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

Questa norma si applica a decorrere dell'1/1/2015 anche a tutte le pensioni già liquidate a partire del 1/1/2012 che potranno vedersi una riliquidazione dei trattamenti.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



ISTITUTI PARTICOLARI APPLICABILI (art 27 comma 4 D.L.vo 334/2000)

RUOLO DIRIGENTI E DIRETTIVI Assunti prima del 25/06/1982
al montante contributivo individuale si applica il coefficiente di trasformazione di 65 anni
(Per chi va a 60/63 fino a 65)

Esempio : Montante individuale al compimento del limite anagrafico 60 anni = € 130.566,65 x
coefficiente di trasformazione relativo ai 60 anni 4,6610% = importo mensile lordo € 468,10.

Vantaggi : Detta cifra viene moltiplicata, per effetto di tale norma, per il coefficiente di trasformazione
riferito ai 65 anni: 5,4350% = importo mensile lordo € 545,83



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

DISPENSA PER FISICA INABILITA' - Pensione



Il personale della Polizia di Stato dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (**articolo 52, comma 1 , del DPR n. 1092/73 e art. 1 comma 32 della legge 335/1995**).

Si rende opportuno precisare che in base **all'articolo 40 comma 1, del DPR n. 1092/73**, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l'aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi, periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.


Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che svolgono funzioni di polizia, devono risultare in possesso di requisiti psicofisici e attitudinali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno (**articolo 25, comma 2, della legge n. 121/1981**).

Nell'ipotesi in cui detto personale cessi dal servizio per carenza dei suddetti requisiti, si applicano le medesime disposizioni vigenti per il personale dispensato dal servizio.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale





Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale

PENSIONE di INABILITA'



1. Dal 1° gennaio 1996 con l'entrata in vigore della legge n. 335/95 riforma generale del sistema pensionistico, l'articolo 2 comma 12 e il relativo regolamento approvato con D.M. 8 maggio 1997, n. 187, ha introdotto una nuova forma di **pensione di inabilità** per tutti i dipendenti statali e quindi anche per il Personale della Polizia di Stato.
2. Il trattamento è erogato a domanda, al dipendente in possesso di un'anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla pensione d'inabilità, e che a seguito di **infermità non dipendenti da causa di servizio**, è giudicato non solo inidoneo al proprio servizio, **ma inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa**
3. Questo istituto consente la liquidazione al dipendente di un trattamento di pensione rapportabile a quello che sarebbe spettato **se fosse cessato per limiti di età 60 anni o (40 anni di contribuzione)**



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



EQUO INDENNIZZO

L'equo indennizzo è concesso al Personale della Polizia di Stato che, per infermità o lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità psicofisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al **DPR 834/81 successive modifiche**. Il procedimento per il riconoscimento è stato sostanzialmente modificato con il **DPR 461/01**. Esso prevede in conformità alla precedente disciplina, che il dipendente debba presentare istanza di riconoscimento entro sei mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'infermità. **Detto termine è di natura perentoria.**

Tabella A annessa al del DPR 30 dicembre 1981, n 834 (successive modifiche)

| CATEGORIA | MISURA |
|---|---|
| 1° | due volte l'importo parametrico alla data della domanda |
| 2° | 92% importo della prima categoria |
| 3° | 75% importo della prima categoria |
| 4° | 61% importo della prima categoria |
| 5° | 44% importo della prima categoria |
| 6° | 27% importo della prima categoria |
| 7° | 12% importo della prima categoria |
| 8° | 06% importo della prima categoria |
| Menomazione della integrità fisica di cui alla tab. B | 03% importo della prima categoria |



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



PENSIONE PRIVILEGIATA

Il personale della Polizia di Stato cessato dal servizio ha diritto alla pensione privilegiata, se ricorrono le condizioni previste **dagli articoli 67 e 68 del DPR n. 1092/73**, ovvero la sussistenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, ascrivibili a una delle categorie previste dalla **Tabella A del DPR 834/81**, a **prescindere dalla inabilità al servizio**.

La misura della prestazione è quella prevista **dall'articoli 67 comma 4°** della legge citata, cioè qualora il dipendente abbia raggiunto i 15 anni di servizio utili, il trattamento è liquidato nella misura prevista per la pensione ordinaria più un decimo.

Qualora invece, il suddetto trattamento risulti inferiore a quello che sarebbe spettato in applicazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa prevista per le otto categorie della sottostante **TABELLA A**, si liquiderà quest'ultimo importo più favorevole al dipendente

TABELLA A ANNESSA AL DEL DPR 834/81 SUCCESSIVE MODIFICHE

| Categoria | Riduzione Capacità Lavorativa |
|-----------|-------------------------------|
| 1° | 100% |
| 2° | 90% |
| 3° | 80% |
| 4° | 70% |
| 5° | 60% |
| 6° | 50% |
| 7° | 40% |
| 8° | 30% |



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



PENSIONE DI REVERSIBILITA'

I superstiti del dipendente della Polizia di Stato deceduto in attività di servizio e che abbia almeno maturato 15 anni di anzianità contributiva ovvero 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 dei 5 anni precedenti alla data della morte, **hanno diritto alla pensione di reversibilità.**

La pensione di reversibilità spetta ai superstiti, dal primo giorno del mese successivo al decesso del dipendente, secondo il seguente ordine, riportato nella sottostante tabella

| SUPERSTITI | RIDUZIONE DELLA PENSIONE |
|------------------------------|--------------------------|
| Coniuge solo | 60% |
| Coniuge solo con un orfano | 80% |
| Coniuge con due e più orfani | 100% |
| Orfano solo o inabile | 70% |
| Due orfani | 80% |
| Tre o più orfani | 100% |
| Un genitore | 15% |
| Due genitori | 30% |
| Un fratello o una sorella | 15% |
| Due fratelli o sorelle | 30% |



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



CUMULO TRA PENSIONE AI SUPERSTITI E REDDITO

1. Il coniuge con orfani minori, studenti o inabili può cumulare integralmente il trattamento con i propri redditi.
2. Il coniuge solo secondo la seguente tabella:

| SCAGLIONI DI' REDDITO | PERCENTUALE DI' CUMULO |
|----------------------------------|------------------------|
| 3 volte superiore al minimo INPS | 75% |
| 4 volte superiore al minimo INPS | 60% |
| 5 volte superiore al minimo INPS | 50% |

Trattamento Minimo Mensile INPS anno 2013 = euro 495,43 X 13 = 6.440,59 minimo annuo

Le pensioni ai superstiti non subiscono alcuna riduzione se il titolare ha un reddito inferiore a tre volte il trattamento minimo annuo Inps = € 19.321,77 . Vengono ridotte, invece, del 25% se il reddito è superiore. La riduzione sale al 40% se il reddito è superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps = € 25.762,32 e al 50% se il reddito è superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps = € 32.202,95.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



CALCOLO DELLA BUONUSCITA

La buonuscita ha, sostanzialmente, una struttura rigida, è commisurata agli anni di servizio + riscatto ed è disponibile solo all'atto della liquidazione.

Il fondo per la buonuscita è alimentato mensilmente da una aliquota del 2,50% a carico del lavoratore e da un'aliquota del 7,10% a carico dell'amministrazione, per un totale complessivo del 9,60%

Il calcolo della prestazione è basato sull'80% di 1/12 dell'ultima retribuzione annua utile compreso la tredicesima mensilità **(con esclusione dell'indennità pensionabile)** moltiplicata per gli anni di servizio + eventuale riscatto.

Si precisare che l'aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti **dall'articolo 4 del D.L.vo 165/97** viene calcolato soltanto nei seguenti tre casi :

1. **decesso del dipendente,**
2. **riforma per malattia del dipendente,**
3. **pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.**



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia *Segreteria Nazionale*

TFS = 13/12 * 80% (Ultimo stipendio) * anni valutabili:

Quindi il TFS dipende dall'ultimo stipendio e dalle sue variazioni contrattuali che, a loro volta, sono legate alla progressione di carriera e all'anzianità di servizio.



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (buonuscita)

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ IN MODO RATEALE OLTRE 50.000 € LORDI

(dall'articolo 1 comma 484 lett. a della legge 27.12.2013 nr. 147)

1. in un unico importo annuale se il suo ammontare complessivo non è superiore a **50.000 euro**;
2. in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è **compreso tra 50.000 e 100.000 euro**;
3. in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente **uguale o superiore a 150.000 euro**.
4. In tal caso il primo e il secondo importo **sono pari rispettivamente a 50.000 e 50.000 euro** e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

(*) modifiche con la la legge di stabilità del 2014



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



TERMINI PAGAMENTO INDENNITA' DI BUONUSCITA dal 01.01.2015

Termini di pagamento dei TFS per rapporti di lavoro con cessazione a partire dal 13/08/2011 con l'entrata in vigore della legge 148/2011 Art.1 c. 22 e 23


Così come modificato dall'articolo 1 comma 484 della legge 27/12/2013 nr. 147

Così come modificato dall'articolo 1 comma 708 della legge 23/12/2014 nr. 190

| | | |
|--|--|-------------------|
| C) Cessazione dal Servizio | 1. 40 anni di contribuzione entro 12/08/2011 2. 53 anni e 80% maturato entro il 12/08/2011 | 105 giorni |
| | 1. 53 anni e 3 mesi al 31/12/2013 e 80,00% al 31/12/2011 2. 40 anni al 31/12/2011 | 6 mesi |
| Per dimissioni | 1. 53 anni e 3 mesi dopo 01/01/2014 e 80,00% al 31/12/2011 2. 40 anni e 3 mesi dopo 01/01/2014 3. (quote 57 e 3 mesi + 35) dopo 01/01/2014 | 24 mesi |
| Per dimissioni Legge 190/2014 | 1. 53 anni e 7 mesi dopo 01/01/2016 e 80,00% al 31/12/2011 2. 40 anni e 7 mesi dopo 01/01/2016 3. (quote 57 e 7 mesi + 35) dopo 01/01/2016 | 24 mesi |

Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

Segreteria Nazionale



Se pensi in grande
Pensi SIULP